

SEGRETARIATO GENERALE

Ai Dipartimenti e Uffici
di cui all'allegato elenco

OGGETTO: monitoraggio e revisione residui passivi

Come è noto, l'articolo 10, comma 8, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, ha stabilito che i residui passivi di parte corrente e parte capitale vengono mantenuti in bilancio per due esercizi finanziari successivi a quelli in cui è intervenuto il relativo impegno, quindi vengono considerati *perenti* ed eliminati dalle scritture relative al bilancio dello Stato.

In sede di redazione del conto finanziario 2011 di questa Presidenza è stato accertato un numero rilevante e crescente di residui passivi, ivi compresi quelli dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

In linea con l'articolo 35 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che ha previsto una serie di misure per migliorare la tempestività dei pagamenti e per accelerare l'estinzione dei debiti delle Amministrazioni statali relativi alla fornitura di beni e servizi, e seguendo le indicazioni della circolare n. 15315 della Ragioneria generale dello Stato, si ritiene necessario innanzitutto richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di evitare il formarsi di ulteriori partite debitorie, effettuando i pagamenti nell'anno di competenza.

1. Contenimento dei residui passivi

In particolare, occorre che il titolare del centro di responsabilità, o il dirigente delegato, che adotti provvedimenti che comportano impegni di spesa, accerti, preventivamente, che sussista in bilancio il relativo stanziamento, anche in caso di impegni pluriennali, che non possono superare comunque il triennio e devono essere in ogni caso debitamente autorizzati. Si rammenta, a riguardo, che il mancato accertamento delle disponibilità e della prescritta

autorizzazione in caso di impegni pluriennali, comporta, ai sensi di legge, specifiche responsabilità disciplinari e contabili.

Inoltre, qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, i centri di spesa sono chiamati ad adottare le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi, eventualmente prevedendo nei contratti apposite clausole che consentano la previsione.

Una volta adottato l'impegno di spesa è assolutamente necessario – per contenere al massimo la formazione dei residui passivi – che siano adottate tutte le procedure amministrative ed utili – ivi comprese eventuali solleciti alle imprese creditrici per l'invio tempestivo delle fatture quietanzate relative alle prestazioni rese o ai beni acquistati – per consentire il pagamento nell'anno di competenza ed evitare ogni possibile ritardo imputabile all'Amministrazione nelle procedure di spesa.

Il fenomeno dei residui passivi, infatti, è sintomo di una scarsa capacità di realizzazione finanziaria che incide sull'efficienza dell'azione amministrativa, sui cui anche la Corte dei conti ha espresso, in più di un'occasione, serie preoccupazioni anche ai fini della trasparenza e leggibilità delle poste iscritte in bilancio.

2. Revisione dei residui passivi

Ciò premesso, si rende necessario procedere ad una attenta revisione dei residui passivi, compresi quelli perenti, per accertare se le situazioni giuridiche ereditate siano ancora da soddisfare.

Potrebbe sussistere, infatti, una non corrispondenza tra impegni assunti e le sottostanti obbligazioni giuridiche; sia con riferimento ai residui passivi iscritti in bilancio, che potrebbero non essere più esigibili per varie cause (quali ad esempio l'annullamento dell'ordine di acquisto, lo sconto praticato dal fornitore, etc.), sia con riferimento a quelli dichiarati perenti, per i quali potrebbe essere maturato il termine di prescrizione, che, come è noto, è diversificato secondo il tipo di credito.

Pertanto, dovrà essere posta in essere un'apposita attività di revisione delle partite debitorie, attraverso una "*due diligence*" costituita dall'Ufficio del bilancio e riscontro di regolarità amministrativo-contabile (UBRRAC) e i responsabili della spesa dei singoli Dipartimenti e Uffici della Presidenza. Tali strutture, con la collaborazione dell'UBRRAC, dovranno, in particolare, procedere ad un'attenta e puntuale revisione dei residui, sia iscritti in bilancio sia perenti, allo scopo di eliminare quelle partite per le quali, a qualunque titolo, non è più esigibile l'obbligazione nei confronti dell'Amministrazione.

A tal fine l'UBRRAC trasmetterà a ciascun Dipartimento l'elenco dei residui passivi iscritti in bilancio, sia di parte corrente che di parte capitale, e dei residui perenti. I Dipartimenti a loro volta comunicheranno all'UBRRAC l'avvenuto, tempestivo espletamento dell'attività di revisione, proponendo la cancellazione di quelli non più dovuti in quanto prescritti o in quanto è venuta meno l'obbligazione giuridica sottostante.

Tale attività di revisione, dovrà diventare sistematica, anche nell'ambito della consueta attività di controllo.

Per l'anno 2012, nell'ambito della più generale azione di contenimento e di contributo al risanamento della finanza pubblica, sarà disposto il versamento al bilancio dello Stato dei residui mandati in economia, dandone contestuale comunicazione all'Ispettorato di bilancio.

3. Residui perenti

Con riferimento, in particolare ai residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi, si ricorda che la perenzione è un istituto caratteristico della contabilità pubblica, secondo il quale i residui passivi che non vengono pagati entro un certo tempo a partire dall'esercizio a cui si riferiscono vengono eliminate dalle scritture dello Stato, per soddisfare esigenze di natura pratica quali la semplificazione delle scritture e l'eliminazione delle partite passive degli esercizi trascorsi.

Con circolare n. 2193 del 13 febbraio 2012, in occasione dell'introduzione dell'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 – che ha introdotto un unico termine di perenzione di due anni sia per i residui di parte capitale, che per i residui di parte corrente – si è già avuto modo di indicare la procedura di reinscrizione delle somme perente, procedura che in questa sede si conferma. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi, a meno che si riferiscano a residui derivanti da importi che lo Stato abbia assunto l'obbligo di pagare per contratto o come compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, i quali invece, come detto, sono dichiarati

perenti agli effetti amministrativi e possono riprodursi in bilancio con prelevamento dall'apposito "*fondo per la reiscrizione dei residui perenti passivi*" iscritto nel CR 1 – Segretariato generale- Capitolo 235 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per poter procedere alle reiscrizioni dovrà essere inoltrata specifica richiesta all'UBRRAC, contenente le seguenti informazioni: il capitolo interessato, il numero dell'impegno originario, l'esercizio finanziario in cui è stato assunto l'impegno, il nominativo del creditore, l'importo da riscrivere, le ragioni del mancato pagamento nell'anno di competenza, l'attestazione che il credito non è prescritto, non si è ridotto l'importo e che permane l'obbligo di pagare.

Alla richiesta di reiscrizione dovrà essere altresì allegata la domanda di pagamento del creditore, la fattura o la parcella, il decreto di impegno e tutti gli eventuali atti utili a comprovare la persistenza del credito.

Si ribadisce, a riguardo, che una generica richiesta non supportata dalle suindicate informazioni non potrà avere corso, in quanto la reiscrizione in bilancio trova fondamento esclusivo nell'esigenza di pagare le prestazioni rese in forza di una originaria e valida obbligazione, rimanendo esclusa la possibilità di ricavare ed appostare ulteriori risorse oltre quelle stanziare in competenza.

L'UBRRAC procederà a verificare, mediante i servizi del controllo sugli atti, le proposte di reiscrizione pervenute dai Dipartimenti attraverso l'esame della documentazione trasmessa che attesta la permanenza di tutti i presupposti giuridici del debito e le motivazioni del ritardo del pagamento. Qualora tale documentazione non sia sufficiente o contraddittoria, l'UBRRAC procederà a richiedere ulteriori elementi. A seguito dell'esame, i servizi di controllo sugli atti procederanno ad apporre il proprio visto di competenza, che costituisce parere favorevole all'ulteriore corso della reiscrizione.

Nelle richieste sottoposte alla firma del Sottosegretario sarà dato atto dell'attività di verifica e dell'apposizione del visto favorevole dei servizi di controllo, che costituisce parte integrante del parere di competenza dell'Ufficio.

4. Termine per la presentazione delle domande di reiscrizione dei residui perenti

Con l'occasione si ricorda che il termine ultimo per chiedere le reiscrizioni in bilancio è il 30 settembre di ogni anno, per consentire all'UBRRAC di effettuare la procedura di verifica e di

apportare, ove questa sia positiva, le somme in bilancio in tempo utile per procedere ai pagamenti nell'esercizio finanziario di iscrizione.

Per quanto non previsto dalla presente circolare resta in vigore quanto indicato nella citata circolare n. 2193 del 13 febbraio 2012.

Nella certezza che sarà assicurata la consueta collaborazione, si evidenzia la particolare rilevanza degli adempimenti richiesti.

IL SEGRETARIO GENERALE